



Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni,"

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) giusta D.A. Ass.re Reg.le Enti Locali n. 733 del 12/11/87

Via Etnea, 595 - Catania Tel. +39-095448831 – +39-095449017 – +39-095507143 Fax +39-095505821

E-mail: info@ardizzonegioeni.it

Sito web: <http://www.ardizzonegioeni.it>

C.F. 80001650870

CONTRATTO PER SERVIZIO DI PORTIERATO PRESSO LA SEDE DELL'IPAB

Determina dirigenziale N. 118 DEL 19-05-2017

CIG: 69877390A5

Tra la Marchese Srl con sede legale in Via Del Bosco, c/da Feudotto, Camporotondo Etneo, P.IVA n. 04365840877, in persona del signor Marchese Giuseppe, nato a Misterbianco (CT) il 16/10/1959, delegato alla stipula del presente atto dall'Amministratore Unico Rinaudo Pietro, nato a Catania il 13/02/1968 e residente in Gravina di Catania via Madonna di Fatima 15 C.F. RNDPTR68B13C351P, d'ora in poi denominata "ditta"

e l'Istituto per Ciechi Ardizzone Gioeni, con sede legale in Via Etnea 595 Catania, C.F. 80001650870, in persona del Direttore Dott. Angelo Tomaso Rigano, nato ad Acicatena (CT) il 07/03/1963 e domiciliato per la carica in Catania, Via Etnea 595, d'ora in poi denominato "Ente"

ART. 1 — OGGETTO

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio di portierato presso la sede dell'Ente sita in Catania Via Etnea 595, secondo le condizioni tutte stabilite nel presente contratto consistente nelle seguenti principali prestazioni:

- sorveglianza agli ingressi ed al monitor installati nelle portinerie, compresa la gestione del parcheggio interno con controllo degli accessi svolto con telecamere e sorveglianza diretta;
- negli orari di ufficio riconoscimento del personale impiegato, nel rispetto delle procedure;
- controllo e registrazione, anche su supporto informatico, in entrata ed in uscita, delle persone in transito, comunicazione giornaliera dei reports alla Direzione del personale e conservazione degli stessi in apposito archivio informatico;
- controllo e registrazione, anche su supporto informatico, in entrate ed in uscita, delle ditte esterne e del consulenti;
- smistamento dei visitatori presso gli uffici e/o le persone richieste;
- richieste di autorizzazione a far accedere estranei;
- servizio di gestione e controllo degli accessi nell'Ente e gestione del centralino con smistamento delle chiamate agli utenti;
- segnalazione di situazioni anomale e pericolose;
- gestione di impianti di allarme preposti al controllo delle aree presidiate;

- accettazione e consegna di plichi e pacchi riservati, previa espressa autorizzazione e delega da parte dell'Ente;

La fascia oraria di prestazione del servizio è fissata in ore 16 giornaliere, **dalle ore 06:00 alle ore 22:00, di tutti i giorni feriali, escluso domeniche e altri giorni festivi.**

L'IPAB si riserva di modificare in ogni momento gli orari di servizio giornaliero, riducendo e/o estendendo il monte ore settimanale, secondo le esigenze che di volta in volta saranno prospettate dall'Ente

ART. 2. - DURATA E RECESSO

Il presente contratto produce effetti dal giorno **01/06/2017**, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 15, ed avrà termine il **28 febbraio 2018**.

ART. 3 — OBBLIGHI DELLA DITTA

In particolare la Ditta assume le seguenti obbligazioni:

- eseguire tutte le prestazioni inerenti al servizio indicate al punto 1) del presente contratto tramite l'utilizzo di unità di personale, i cui nominativi verranno comunicati all'IPAB, così come le eventuali relative modifiche e sostituzioni;

- prestare il servizio con competenze in materia di gestione delle relazioni con il pubblico;

- consentire all'Ente di effettuare, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, verifiche della piena e corretta esecuzione del servizio;

- osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la diligenza massima professionale nonché tutte le norme tecniche e di sicurezza applicabili al servizio, a propria cura e sotto la propria esclusiva responsabilità, a tutte le misure occorrenti per garantire la massima sicurezza durante lo svolgimento del servizio, l'incolumità delle persone addette al servizio nonché per evitare danni di qualsiasi natura a persone o cose, escludendo di conseguenza l'Ente da qualsiasi responsabilità;

- provvedere a propria cura e spese agli oneri relativi all'impiego di divise, da mantenersi, sempre a cura della Ditta, costantemente pulite ed in ordine onde garantire l'aspetto decoroso degli addetti, di tessere di riconoscimento da parte del personale addetto, nonché ad ogni attività e fornitura che si renda necessaria per la prestazione del servizio o, comunque, opportuna per un corretto e sicuro adempimento delle obbligazioni previste;

- qualora il servizio debba essere ritardato o sospeso per cause improvvise, avvisare immediatamente l'Ente nella persona referente designata dallo stesso per iscritto e provvedere senza ritardo a ripristinare la regolare esecuzione del servizio;

- predisporre, a richiesta dell'Ente, dettagliate relazioni scritte su eventuali disservizi o eventi di rilievo che debbano verificarsi durante lo svolgimento del servizio;

non utilizzare attrezzature di proprietà dell'Ente ad eccezione di quanto espressamente indicato dall'Ente stesso.

ART. 4 — COSTO E PAGAMENTO

Il corrispettivo orario è pari ad Euro 10,80 oltre Iva, e si intende comprensivo di tutti gli oneri necessari per l'esecuzione del servizio.

Il corrispettivo del servizio verrà fatturato dalla Ditta alla fine del periodo mensile previsto dal contratto, in base alle ore di servizio effettivamente prestate e la relativa fattura elettronica (codice univoco IPAB UF69XY) verrà pagata dall'IPAB entro 60 giorni, fine mese, data fattura, previo accertamento delle dovute verifiche sul possesso dei requisiti.

ART. 5 — PENALE

In caso di inadempimento all'obbligo di prestazione del servizio con riferimento agli orari stabiliti dall'Ente ai sensi del presente contratto, quest'ultimo, salvo il diritto di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno, avrà diritto di applicare una penale di euro 20,00 per ciascuna ora o frazione di ora di mancata prestazione del servizio.

ART. 6 — GARANZIE DELLA DITTA

A garanzia dello svolgimento del servizio di cui all'oggetto, la Ditta si impegna a mantenere, per tutta la durata del servizio, una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i propri dipendenti (RCO), (una copia della polizza deve essere depositata presso l'Ente.

Dalla polizza dovrà risultare che L'Ente, nonché i dipendenti, gli amministratori e i collaboratori sono considerati terzi.

ART. 7 — ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELLA DITTA

L'Ente non assume alcuna responsabilità per i soggetti che a qualunque titolo collaborino con la Ditta, rimanendo quest'ultimo l'unico responsabile per il loro operato e per l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal contratto e dalle norme applicabili.

ART. 8 — SEGRETEZZA

La Ditta ha l'obbligo di mantenere riservate, per tutta la durata del presente contratto e successivamente alla sua risoluzione per qualsiasi causa, tutte le informazioni e i dati di cui sia venuto in possesso in qualunque forma e di cui sia venuto comunque a conoscenza, nell'esecuzione del contratto o comunque in ragione di esso.

Pertanto, si impegna a non rivelarli ad alcun terzo, a non divulgarli, in nessun modo e forma, e a non utilizzarli ad alcun titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

La Ditta è responsabile per l'osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti ed aventi causa a qualunque titolo.

ART. 9 — RISOLUZIONE

In caso di inadempimenti di non scarsa importanza, quali le parti convengono di considerare in particolare le seguenti circostanze:

a) ripetuti (più di uno) inadempimenti al servizio che comportino l'applicazione delle penali di cui

all'art. 5;

b) mancata applicazione, da parte della Ditta, in favore dei lavoratori addetti al servizio delle condizioni retributive minime previste dal CCNL applicabile;

c) messa in liquidazione della Ditta, sua insolvenza, fallimento o sottoposizione ad altre procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori o altre circostanze che possano influire sulla buona reputazione della Ditta, sul normale corso della sua attività, in particolare circostanze che impediscano la regolare prestazione del servizio;

d) cessione dell'azienda della Ditta o del suo ramo di attività relativo alla prestazione del servizio o comunque variazione significativa della sua titolarità o caratteristiche, anche a seguito di fusione, scissione o trasformazione.

In questi casi l'Ente ha diritto di risolvere il contratto con effetti immediati. I suddetti casi di risoluzione, nonché il recesso da parte della Ditta determineranno comunque l'addebito a quest'ultimo degli oneri che l'Ente dovrà sostenere per l'individuazione di un nuovo appaltatore, oltre al risarcimento di tutti gli eventuali altri danni.

ART. 10 — DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

La Ditta adopererà nella prestazione del servizio la massima diligenza professionale e adotterà tutte le cautele necessarie per evitare danni a persone e cose, assumendosi ogni responsabilità per i danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Ditta, quanto dell'IPAB e/o di terzi.

ART. 11 - CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto assoluto divieto alla Ditta di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Ente

In caso di inadempimento da parte della Ditta degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

ART. 12 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO

La Ditta si obbliga ad impiegare, nella prestazione del servizio, propria idonea figura professionale in grado fungere da referente per l'Ente, a cui quest'ultimo indirizzerà le comunicazioni relative al servizio e da cui riceverà puntuale riscontro (qui di seguito denominato "Responsabile del Servizio").

In caso di variazione del Responsabile del Servizio, la Ditta si obbliga a darne comunicazione scritta all'Ente con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso e comunque non appena possibile.

ART. 13 - (SICUREZZA SUL LAVORO – PREVENZIONE INFORTUNI)

La Ditta si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare dal D. Lgs.n°81 del 2008.

ART. 14 — TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

La Ditta deve comunicare all'Ente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art.

3, comma 1, della L. 136/2010, entro 7 giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al servizio in oggetto, nonché, entro lo stesso termine di 7 giorni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate, così come le generalità di quelle cessate sono comunicate all'Ente entro 7 giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. L'Ente non esegue alcun pagamento alla Ditta in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento s'intendono sospesi.

L'Ente risolve il contratto in presenza di transazione eseguita senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, della L. 136/10.

ART. 15 – CLAUSOLA SOCIALE DI SALVAGUARDIA DEL PERSONALE

La Ditta provvederà, **in integrale rispetto dell'art. 20 del capitolato speciale di appalto** di cui alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l'affidamento del servizio di portierato presso la sede dell'Ente, a svolgere detto servizio per n. 96 ore settimanali, utilizzando prioritariamente, ad integrale copertura del detto monte orario e comunque **non inferiore all'occupazione oraria risultante con la ditta uscente**, le n. 3 unità di personale precedentemente impiegate dalla ditta uscente affidataria del servizio.

Tali 3 unità lavorative già impiegate dalla ditta precedente affidataria del servizio di portierato saranno assunte dalla Ditta **entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto** che rimane sospeso nei suoi effetti sino all'avvenuta assunzione delle dette 3 unità lavorative.

In ipotesi di mancata assunzione delle dette 3 unità lavorative da parte della Ditta entro e non oltre giorni 10 dalla sottoscrizione del presente contratto, l'affidamento sarà revocato per inosservanza del preciso obbligo cui la Ditta si è impegnata in sede di partecipazione alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio di portierato presso la sede dell'Ente.

ART. 16 – CONTROVERSIE

Il presente contratto è regolato dalle sue disposizioni e, per quanto da esso non previsto, dalla legge italiana. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente in via esclusiva, il Tribunale di Catania.

ART. 17 - CLAUSOLE FINALI


Il presente contratto, composto dal presente testo di sedici articoli, costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti. Qualunque modifica al presente contratto non potrà aver luogo né potrà essere provata se non mediante atto scritto e sottoscritto dai legali rappresentanti delle parti.

L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del contratto nel suo complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell'IPAB non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che l'IPAB si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione legale. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà emendato o sostituito dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi intervenuti tra le parti, continuando, unitamente a questi ultimi, a regolare la materia; tuttavia, in caso di contrasto, le previsioni del presente contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa manifestata dalle parti per iscritto.


Letto, confermato e sottoscritto.

Catania, 19/05/2017

Istituto per Ciechi A. Gioeni
Il Direttore
(Dott. Angelo Tomaso Rigano)



Marchese srl
Sig. Marchese Giuseppe



MARCHESE S.r.l.
VI. C. BOSCO s/n C.da FEUDOTTO
C. ROTONDO ETNEO (CT)
P. IVA: 04365840877